

SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO
NewsLetter

**Gli Attestati
di Formazione**

numero **1** | 2019

GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE

L'attestato certifica l'avvenuta formazione, è la "prova provata" che il processo è stato portato a termine con successo e che il lavoratore ha maturato quel "saper essere" che gli consentirà di svolgere al meglio il proprio lavoro consapevole dei rischi a cui la mansione lo espone.

il nostro paese – viene sanzionata penalmente)

E questo è il primo dei 3 principali pilastri prevenzionistici, oltre alla manutenzione ed alla sorveglianza sanitaria.

Ciò, sempreché l'erogazione dei programmi sia stata proposta da

- Ma come deve essere redatto un Attestato?
- Da chi deve essere redatto?
- Quali dati deve indispensabilmente contenere?

Cominciamo subito col chiarire un aspetto relativo agli **Enti Organizzatori dei Corsi di Formazione** in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro che li classifica a priori: per alcuni corsi, gli Enti debbono possedere particolari requisiti a norma di legge (*"ope legis"*) mentre per altri no (*"non ope legis"*)

Tra i primi annoveriamo ad esempio:

- corsi di formazione per A.S.P.P.
- corsi di formazione per R.S.P.P.
- corsi di formazione per R.S.P.P. – D.L. (funzione svolta direttamente dal Datore di Lavoro)
- corsi di formazione per C.S.E. e C.S.P. (Coordinatori per la Sicurezza di Cantiere)



Un documento quindi fondamentale per dimostrare l'acquisizione delle competenze, che dovrà essere presentato dall'azienda durante eventuali controlli da parte delle Autorità (e la mancata formazione lo ricordiamo – specificamente per

docenti con adeguati requisiti, svolta in ambienti a norma, con corsi della durata prevista ma questi sono altri temi.

Qui ci limiteremo a trattare esclusivamente dell'elemento probante, l'Attestato, rilasciato al termine del percorso.

- corsi di formazione per l'Utilizzo di Attrezzature con Abilitazione (ad esempio Corsi per Mulettisti o PLE)
- corsi di formazione per Ponteggi e Funi

in tutti questi casi, **l'Ente Organizzatore che emetterà l'Attestato**, dovrà essere un **Soggetto Accreditato**, in possesso di particolari autorizzazioni (mentre il **Docente Formatore** dovrà da par sua rispondere a diversi criteri di idoneità tecnico-professionale, oltre a quelli previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, tra cui ad esempio una particolare "anzianità di servizio", una esperienza professionale pratica e via discorrendo).

Al contrario, i corsi per i quali agli **Enti Organizzatori non sono richiesti particolari requisiti di legge ("non ope legis")** sono ad esempio:

- corsi di formazione per Lavoratori
- corsi di formazione per Preposti

- corsi di formazione per Dirigenti
- corsi di formazione per R.L.S.
- corsi di formazione per le Emergenze Antincendio
- corsi di formazione per le Emergenze Primo Soccorso

i quali possono essere liberamente organizzati da **Aziende, Società di Consulenza e Formazione, e anche da singoli Formatori**, che potranno quindi emettere direttamente gli Attestati (in relazione a questi corsi "*non ope legis*" i requisiti dei **Docenti Formatori** saranno semplicemente quelli previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013).

E' evidente che per quanto riguarda gli Attestati, le criticità si ravvisano quasi sempre nel caso di corsi organizzati da soggetti "*non ope legis*" per cui come abbiamo visto non sono previsti particolari accreditamenti e di conseguenza i relativi documenti possono essere emessi un po' da chiunque.

Gli Attestati in questo caso, è bene ricordarlo, **dovranno**

sempre contenere i seguenti elementi:

1. indicazione dell'Ente (Soggetto) Organizzatore del Corso
2. indicazione della normativa di riferimento
3. dati anagrafici del partecipante
4. tipologia di corso svolto
5. indicazione del Settore di riferimento (anche tramite codice ATECO)
6. indicazione del monte ore frequentato
7. data di svolgimento
8. indicazione del superamento del test finale d'apprendimento (per i corsi di formazione per lavoratori non è obbligatorio)
9. firma dell'Ente (o Soggetto) Organizzatore del Corso

L'aggiunta dell'indicazione con l'eventuale firma del Docente Formatore è squisitamente facoltativa.

L'indicazione del Settore di riferimento di cui al punto .5

non è richiesta in caso di Attestati per corsi di emergenza Antincendio (normativa di riferimento d.lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998) e Primo Soccorso (normativa di riferimento d.lgs. 81/08 e D.M. 388 del 15/7/2003).

Nel caso il corso preveda sessioni di Formazione Generale e di Formazione Specifica, sarebbe sempre preferibile emettere due distinti Attestati; questo anche perché le ore di Formazione Generale possono costituire credito formativo utilizzabile in altri ambiti (Corsi di Formazione in caso di nuove assunzioni, partecipazione a diversi Corsi di Formazione come R.L.S. eccetera).

La Formazione, infine, ha una scadenza e prevede degli aggiornamenti obbligatori che differiscono in base al tipo di corso e al settore (la data cui fare riferimento è la data di ultimazione del Corso e non quella di rilascio dell'Attestato); se l'aggiornamento non viene effettuato entro la data prevista, la validità dell'Attestato decade.

B.T.

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Monteverdi, 18
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

